

Ordinanza dell'UFV (1/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria

del 20 aprile 2005

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;
visto l'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza del 20 aprile 1988²
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti
animali,

ordina:

Art. 1 Divieto di importazione e di transito

¹ Sono vietati l'importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti dalla Repubblica democratica di Corea, da Indonesia, Cambogia, Laos, Malesia, Pakistan, Tailandia, Vietnam, dalla Repubblica popolare cinese compresa la regione amministrativa speciale di Hong Kong.

² Per prodotti animali si intendono:

- a. la carne;
- b. le derrate alimentari con un contenuto di carne superiore al 20 % (prodotti a base di carne);
- c. le derrate alimentari con un contenuto di carne fino al 20 %;
- d. le uova;
- e. i sottoprodotti di origine animale quali alimenti per animali, piume o escrementi non trasformati.

³ Questo divieto si applica alle merci commerciali e alle merci ad uso privato, comprese quelle che i viaggiatori portano con sé.

Art. 2 Deroghe

L'UFV può autorizzare l'importazione e il transito di volatili e di prodotti animali derivati, in particolare di prodotti a base di carne e di alimenti per animali che hanno subito un trattamento termico, se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.

RS 916.443.40

¹ RS 916.40

² RS 916.443.11

Art. 3 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza dell'UFV (2/04) del 16 febbraio 2004³ concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2005.

20 aprile 2005

Ufficio federale di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

³ RU **2004** 1035